



# COMUNE DI ZAGAROLO

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

## Ordinanza N. 69 del 16-06-2025

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAGAROLO DAL GIORNO 20 GIUGNO 2025 E FINO AL 02 OTTOBRE 2025.

### IL SINDACO

**Preso atto** che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, il Comune di Zagarolo non ha adottato provvedimenti di limitazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita di alimenti e bevande;

**Rilevato** che nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi di vendita di alimenti e bevande (direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein e dal D.L. n. 59/2010, fino ad ultimo i DD.LL. 138/2011, 201/2011 e 1/2012) è in ogni caso consentito ai Comuni introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare, della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza urbana;

**Richiamato** l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

**Considerato** che l'esperienza registrata in regime di liberalizzazione degli orari ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari esercitate anche da circoli privati vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

**Rilevato** che tale situazione è testimoniata anche da segnalazioni da parte di cittadini che lamentano disagi causati prevalentemente dallo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, dai comportamenti di alcuni avventori che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sulle aree pubbliche nelle immediate vicinanze degli esercizi;

**Ritenuto** opportuno e doveroso adottare un provvedimento di disciplina degli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di vendita di alimenti e bevande, al fine di:

- salvaguardare l'interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite rispetto dei fondamentali diritti alla quiete pubblica e al riposo notturno, arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori locali;
- uniformare gli orari degli esercizi interessati consentendo tuttavia un'ampia apertura al pubblico degli stessi;

**Tenuto conto**, inoltre:

- che il presente provvedimento sarà adeguatamente pubblicizzato, al fine di ottimizzarne l'applicazione;

- che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**Visti** il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, N. 773 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635 e s.m.i.;

**Vista** la Legge 26/10/1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 3;

**Vista** la Legge n. 287/1991 *“Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”* e s.m.i.;

**Vista** la L.R. Lazio n. 21/2006 *“Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche ”* e s.m.i.;

**Vista** la L. R. Lazio n. 22/2019 *“Testo Unico del Commercio”*;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

## ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari, così come segue dal giorno 20 giugno 2025 e fino al 02 ottobre 2025:

- degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (pub, bar, ristoranti ecc esercitate anche da circoli privati ), operanti sul territorio comunale, nel modo seguente:

apertura dalle ore 05,00 dal lunedì alla domenica;

chiusura entro le ore 02,00 dal lunedì alla domenica;

- degli esercizi di vendita di alimenti e bevande (negozi di alimentari, mini market ecc esercitate anche da circoli privati), operanti sul territorio comunale, nel modo seguente:

apertura dalle ore 05,00 dal lunedì alla domenica;

chiusura entro le ore 22,00 dal lunedì alla domenica;

L'orario prescelto ed ogni eventuale variazione devono essere resi noti al pubblico mediante affissione di idoneo cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio.

Per quanto concerne le attività di intrattenimento all'interno dei locali, durante gli orari di apertura, limitatamente all'uso all'interno degli stessi di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limiti di rumorosità di cui alla Legge n. 447/1995, al D.P.C.M. 16/04/1995, n. 215 e s.m.i., al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.R. 19/10/2011, n. 227 ed al Regolamento Comunale di Classificazione acustica del territorio comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 17/12/2009

Per quanto concerne l'attività di intrattenimento all'esterno dei locali durante gli orari di apertura, limitatamente all'uso di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, dovranno terminare entro le ore 24,00 del giorno stesso;

Per quanto sopra si richiama l'attenzione di tutti gli operatori esercenti la somministrazione di alimenti e bevande di voler esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun modo disturbo al resto dei cittadini, evitando ad esempio che l'eccesso di rumori (schiamazzi degli avventori, diffusioni sonore e quant'altro) possano propagarsi e risultare fastidiosi; si rammenta che l'art. 659 del Codice Penale che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, si basa su “criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio ambientale” piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di diffusione acustica.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione

### **DISPONE**

La notifica della presente a tutti gli operatori commerciali per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande che operano sul territorio comunale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione alla Prefettura di Roma, al Comando Stazione Carabinieri di Zagarolo per quanto di competenza.

Il Corpo di Polizia Municipale di Zagarolo e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento. L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689.

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune – Sezione "Amministrazione Trasparente".

### **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte ai sensi del D. L.vo 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

Zagarolo, 16-06-2025

**IL SINDACO**  
DOTT.SSA EMANUELA PANZIRONI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005